



**Comune di Gordola**  
*dicastero sicurezza*

*messaggio municipale no. 1435*

***Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti***



## Messaggio municipale no. 1435

### Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

---

Gentile signora Presidente,  
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il messaggio concernente il Regolamento sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti.

#### **Premessa**

Lo scorso mese di luglio, il Municipio di Gordola, in base alla Legge cantonale e al Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002 ha emanato un'Ordinanza concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, la quale è stata pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul sito internet. Nel periodo di pubblicazione non vi sono stati ricorsi, e pertanto l'ordinanza è entrata in vigore.

Un Comune del Cantone Ticino nel mese di ottobre 2018, è stato sconfessato dal Consiglio di Stato, in base ad un ricorso di un loro cittadino contro la loro Ordinanza, in quanto priva di base legale formale, necessaria laddove si intende limitare una libertà fondamentale costituzionalmente protetta, vale a dire quella della libertà di mercato e di commercio.

La sentenza in oggetto cita che ogni Ordinanza municipale deve di principio fondarsi su di una base legale formale e non semplicemente derivare dall'iniziativa del Municipio ogni qualvolta lo ritiene necessario, anche se nell'interesse della cittadinanza.

È determinante constatare che la fissazione delle zone dove è ammessa la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa (light) non può avvenire solo tramite un Ordinanza.

L'esigenza di una base legale formale a livello comunale (regolamento) è necessaria poiché le misure adottate tramite Ordinanza costituiscono, di fatto, una limitazione di



una libertà fondamentale costituzionale protetta, vale a dire quella della libertà economica.

## Il Regolamento

Considerato quanto sopra esposto, onde evitare spiacevoli incomprensioni, il Municipio ha deciso di adottare un regolamento comunale ad hoc, il quale riprende integralmente gli articoli dell'ordinanza.

### Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione

Quoziente di voto: per l'approvazione degli articoli della concessione e della convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

### Risolvere:

- 1. È approvato il Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti.**

Per il Municipio

Il Sindaco  
fto. D. Vignuta

Il Segretario  
fto. T. Stefanicki

approvato con risoluzione municipale no. 3408 del 25 marzo 2019

Allegato: Regolamento

## ***Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti***

Il Consiglio comunale di Gordola,  
richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al  
dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002;

Il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi  
prodotti / Rcan, gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

risolve:

### **Art. 1. Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del  
preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi  
prodotti sul territorio di Gordola.

### **Art. 2. Definizioni**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della  
Legge cantonale summenzionata.

### **Art. 3. Divieti**

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o  
punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- Strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- Parchi gioco (raggio di 300 m)
- Scuole (raggio di 300 m)
- Chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- Oratori, foyer (raggio di 300 m)

**Art. 4 - Contestazioni**

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

**Art. 5. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale.

PER IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Il Sindaco:

Il Segretario:

Damiano Vignuta

Thibaut Stefanicki

Adottato dal Consiglio comunale il .....

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, il .....